

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2334 del 09 dicembre 2014

Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". Definizione del procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali. Deliberazione n. 151/CR del 28/10/2014.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento definisce il procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14;

DGR n. 151/CR del 28 ottobre 2014;

parere della Quarta Commissione consiliare n. 627 riunitasi il 12 novembre 2014.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Davide Bendinelli e l'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

L'agricoltura, nel corso degli ultimi anni, ha assunto ruoli diversi, passando da semplice attività economica volta alla produzione di beni destinati all'alimentazione umana e animale, ad attività in grado di produrre esternalità ambientali positive (tutela del territorio, mantenimento delle aree rurali) e fornire servizi rivolti alla popolazione anche collegati a quelli previsti dalle politiche sociali e del lavoro.

Nel panorama italiano si sta pertanto consolidando una tipologia di agricoltura definita "sociale", che dimostra di offrire nuove potenzialità ed opportunità per lo sviluppo delle aree rurali e periurbane, fornendo spesso una risposta ai bisogni delle comunità locali relativamente ai servizi alla persona ed alla creazione di sistemi di relazioni basati sulla conoscenza, la fiducia, la reciprocità.

Risulta opportuno ricordare che, sulla base dell'esperienza maturata tramite la gestione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 e dal confronto con le realtà che a livello territoriale hanno dimostrato un interesse a conoscere ed approfondire le tematiche relative all'agricoltura sociale, la Giunta regionale con deliberazione n. 1234 del 25 giugno 2012, ha costituito un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti in materia di agricoltura sociale o solidale.

Il medesimo gruppo di lavoro aveva come obiettivo la verifica del grado di diffusione, a livello regionale, dell'agricoltura sociale o solidale e degli elementi di ostacolo e le opportunità di sviluppo, anche ai fini dell'integrazione tra interventi delle politiche dell'agricoltura, del sociale e del lavoro.

A seguito della proposta di legge regionale n. 336 dell' 8 marzo 2013 e delle audizioni presso la Quarta Commissione Consiliare, alle quali hanno partecipato, con proposte costruttive, anche i componenti del gruppo di lavoro succitato, il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 14 del 28 giugno 2013 inerente "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

La legge in parola, all'articolo 5, istituisce l'elenco regionale delle fattorie sociali, tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente (Sezione Agroambiente), prevedendo altresì che la stessa Giunta, sentita la competente Commissione Consiliare, definisca le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco in parola.

A tale riguardo, in considerazione della necessità di dare garanzia di qualità sia del servizio che delle strutture ospitanti l'utenza, si prevede che l'iscrizione all'elenco in parola possa avvenire a seguito dell'acquisizione da parte della Fattoria sociale richiedente dei nulla osta, autorizzazioni od assensi, comunque denominati, che risultano necessari per l'esercizio delle attività sociali di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. n. 14/2013, secondo quanto previsto dalle norme regionali o statali.

Inoltre si evidenzia che la legge regionale attribuisce rilevanza fondamentale per un esercizio corretto e solidale delle distinte attività dell'agricoltura sociale alla formazione ed alla informazione degli operatori delle fattorie sociali.

Nello specifico l'**Allegato A** al presente provvedimento definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali, avvalendosi, in taluni casi, dell'istituto della conferenza di servizi, nel cui ambito potranno essere valutati gli aspetti concernenti lo svolgimento dell'agricoltura sociale, compresi quelli autorizzativi; nel medesimo allegato sono definite le direttive generali per l'organizzazione di interventi formativi rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari nonché alle imprese sociali e agli altri soggetti che intendono iscriversi all'elenco regionale delle fattorie sociali.

Gli **Allegati B, C e D** invece illustrano rispettivamente i requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo necessari per l'iscrizione, il modello di domanda nonché il modello di piano aziendale.

Si evidenzia che gli allegati di cui sopra sono stati ampiamente condivisi dal gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti in materia di agricoltura sociale o solidale istituito con DGR n. 1234/2012.

Con deliberazione del 28 ottobre 2014, n. 151/CR, la Giunta regionale ha sottoposta alla Quarta Commissione consiliare il procedimento amministrativo per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali al fine dell'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14.

A tale proposito, la Quarta Commissione consiliare si è espressa all'unanimità favorevolmente con il parere n. 627 assunto nella seduta del 12 novembre 2014, senza apportare modifiche.

Con il presente provvedimento si intende pertanto adottare il procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali.

Inoltre il presente provvedimento, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n.31 nonché dall'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, affida alla medesima Agenzia una parte dell'attività istruttoria per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, mediante la sottoscrizione di una opportuna convenzione il cui testo risulta riportato nell'**Allegato E**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";

VISTA la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola";

VISTA la legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi";

VISTA la DGR 23 marzo 2010, n. 956 "Attuazione dell'articolo 5 "Semplificazione degli adempimenti amministrativi" della l.r. 7 agosto 2009 n. 16 Interventi straordinari nel settore agricolo per la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi";

VISTA la DGR 25 giugno 2012, n. 1234 "Costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti in materia di agricoltura sociale o solidale";

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";

VISTA la DGR 25 novembre 2013, n. 2140 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 46 del 10 luglio 2014 relativa a "Semplificazione e sussidiarietà: dare seguito alla attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16";

VISTA la Deliberazione del 18 ottobre 2014, n. 151/CR, con cui la Giunta regionale ha sottoposta alla Quarta Commissione consiliare il procedimento amministrativo per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali al fine dell'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14;

VISTO il parere n. 627, con cui la Quarta Commissione consiliare, nella seduta del 12 novembre 2014, si è espressa favorevolmente, senza modifiche, sul testo della deliberazione n. 151/CR del 12 novembre 2014;

delibera

1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di aprire i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione
3. di approvare gli allegati di seguito elencati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato A** "Procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali";
 - Allegato B** "Requisiti necessari per l'iscrizione a tutte le sezioni dell'elenco regionale delle fattorie sociali";
 - Allegato C** "Domanda di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali";
 - Allegato D** "Piano aziendale per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali";
 - Allegato E** "Modello di convenzione per l'affidamento di parte delle attività istruttorie all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";
4. di affidare all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura l'attività istruttoria e la gestione tecnica ed amministrativa come specificato nell'**Allegato E** al presente provvedimento;
5. di incaricare il Direttore della Sezione Agroambiente di provvedere alla sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti fra la Regione e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, ai sensi articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n.31 nonché dall'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9;
6. di precisare che con specifico decreto del direttore della Sezione Agroambiente verranno definite le procedure operative e la documentazione che deve obbligatoriamente accompagnare l'istanza rivolta alla pubblica amministrazione per il tramite dei CAA, nonché le modalità con cui il CAA attesta il riscontro della completezza documentale (check list di controllo e certificazione);
7. di integrare, sulla base del punto 16 della DGR n. 956 del 23 marzo 2010, l'Allegato A alla medesima contenente i "Procedimenti amministrativi di competenza regionale rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della l.r. 7 agosto 2009, n. 16" con l'indicazione del Procedimento n. 3 "Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali", dei riferimenti normativi costituiti dalla l.r. n. 14 del 28 giugno 2013, dell'amministrazione precedente individuata nella Regione del Veneto Sezione Agroambiente, e del termine finale di 60 giorni, ovvero 90 giorni in caso di indizione della conferenza di servizi, dall'acquisizione al protocollo della domanda presentata tramite i CAA;

8. di precisare che con specifico decreto del direttore della Sezione Agroambiente verranno definiti i criteri e le modalità dei controlli che AVEPA dovrà effettuare sulle domande presentate per il tramite dei CAA;
9. di inviare all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura il presente provvedimento;
10. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 35 del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.